



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

DETERMINA SINDACALE N. 6 DEL 20.01.2023

OGGETTO: Nomina Esperto Legale del Sindaco.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, nel suo testo vigente, ove è disposto che il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che con costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea. Ciò in considerazione del fatto che la normativa regionale, in virtù della diretta responsabilità politica del Sindaco verso i cittadini e, quindi, dell'onere di esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposte, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti, sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente – comunità, consente allo stesso di nominare esperti di sua fiducia con documentata professionalità;

VISTO il comma 2, lettera b), del citato articolo 14, che dispone per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, la possibilità di nomina di massimo due esperti;

CONSIDERATO che detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo, per converso, assumere la forma dell'incarico professionale;

RILEVATO che la fattispecie regolata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. reg. Lombardia, n. 37/08);

RILEVATO che la Corte dei conti, Sezione Regionale per la Sicilia, con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti del sindaco ex art. 14 L.R. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione, precisando, altresì, anche in successive decisioni, che "gli esperti ex art. 14, L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal sindaco al fine di

coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR.ICONS). L'inerenza dell'attività degli esperti del sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrono le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;

RICHIAMATO altresì l'orientamento della Corte dei conti, e in particolare la sentenza n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza di appello 334/2008, in cui il Giudice Contabile ha affermato:

è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli Enti Locali e delle circoscrizioni relative";

il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipi compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del consiglio comunale, della giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo – burocratica di supporto (Corte dei conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo vigente e per come recepita sul territorio della regione siciliana;

la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli Esperti, non prevede alcun obbligo per il Capo dell'Amministrazione Comunale di verificare preventivamente la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

RITENUTO che l'Esperto delle discipline giuridico – amministrative dovrà fornire il supporto ed assistenza nelle materie di competenza o sottoposte al controllo e della vigilanza del Sindaco, per le attività che di volta in volta gli saranno richieste e che, a titolo indicativo e generale, di seguito sono indicate:

assistenza negli incontri con altri organi, autorità istituzionali, extra comunali, organizzazioni e gruppi di interesse, professionisti, progettisti, ecc.;

assistenza nella trattazione di accordi di programma con i soggetti pubblici e privati promotori e destinatari;

assistenza per la programmazione degli interventi pubblici, intercettazione di fondi, attuazione misure PNRR;

assistenza per la definizione del contenzioso esistente e per la prevenzione dello stesso;

assistenza nella redazione di atti d'indirizzo, procedimenti amministrativi e quant'altro ritenuto necessario per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione;

supporto agli uffici comunali per le attività sopra menzionate.

RITENUTO pertanto, nell'interesse pubblico dell'Ente, l'opportunità di avvalersi della qualificata collaborazione professionale esterna di un esperto legale in materia di diritto amministrativo, di diritto penale, diritto civile, diritto della pubblica amministrazione, lavori pubblici, urbanistica, di comprovata esperienza;

CONSIDERATO che l'Avv. Ferdinando Logorelli, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Messina, contattato per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità;

ACQUISITO il curriculum vitae e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità;

DATO ATTO che l'apporto dell'Avv. Ferdinando Logorelli, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio in precedenza indicate, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate, che hanno incontrato il favore dell'elettorato;

che il già menzionato Avv. Ferdinando Logorelli è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto;

che il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui all'allegato disciplinare d'incarico;

CONSIDERATO che viene rispettato il divieto di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 41 del 12 novembre 1996;

che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, segnalando eventuali criticità e ragioni che possano eventualmente ostare al raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della Legge regionale n. 7/92;

che l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;

che ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'Avv. Ferdinando Logorelli potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici e avere ampio accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

che è obbligato al segreto professionale in ordine alle informazioni, fatti, dati di cui verrà in possesso e a conoscenza nello svolgimento dell'incarico;

che il presente incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;

che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva da parte dell'Avv. Ferdinando Logorelli, in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità ex art. 53, comma 14, d.to leg.vo n. 165/01 ed a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190/12;

VISTI

il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

il vigente statuto comunale

la L.R. n. 7/1992

l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

DETERMINA

per quanto sopra esposto e richiamato

di nominare l'Avv. Ferdinando Logorelli, del Foro di Messina, con studio in Roma, Via Bolzano, 36, C.F. LGR FDN 66A05 E876T, Esperto Legale per le finalità in premessa esplicitate ed in relazione alle materie di competenza del Sindaco, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

DI DARE ATTO che il presente incarico è a tempo determinato, con decorrenza a partire dal 23.01.2023 per mesi tre;

che l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;

che l'incarico oggi affidato potrà essere rinnovato, alla scadenza, senza particolari formalità;

che l'incaricato dovrà fornire pareri orali o scritti e/o raccomandazioni su questioni di carattere tecnico e politico – amministrativo, effettuare studi, ricerche giuridiche e giurisprudenziali su svariate problematiche, delle quali venga investito il Sindaco in veste istituzionale, collaborare con gli uffici per la redazione di atti e quant'altro necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

che le funzioni oggi conferite saranno svolte autonomamente, ex art. 2222 c.c., sia all'interno, sia all'esterno della sede municipale;

che non è previsto un orario di lavoro, ma è richiesta la presenza dell'esperto presso la sede comunale o altre sedi di svolgimento dell'attività istituzionale del Sindaco, in base alle necessità e comunque in presenza almeno una volta alla settimana;

DI CORRISPONDERE un compenso complessivo di € 4.000,00, comprensivo di IVA e CPA, in frazione mensile, da corrisponderci dietro presentazione di regolare fattura;

DI DISPORRE che le somme occorrenti siano impegnate ed individuate sul capitolo 101300; che il responsabile del servizio di competenza, provveda al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento;

che il presente provvedimento, munito di tutti gli allegati, venga pubblicato nei modi e forme di legge.

IL SINDACO
Dott. Emilio Cosentino



